



## INVITO AD OFFRIRE

### OGGETTO: Affidamento servizi assicurativi:

**Lotto 1: RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (Numero CIG 599463514C)**

**Lotto 2: RISCHIO INCENDIO E FURTO BENI MOBILI ED IMMOBILI (Numero CIG 59946616BF).**

Con il presente invito l'Assemblea Regionale Siciliana indice una gara pubblica per i servizi assicurativi previsti negli allegati Capitolati relativi a:

Lotto 1 - Polizza assicurativa per la Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro.

Lotto 2 - Polizza assicurativa per Rischio incendio e furto beni mobili ed immobili.

#### 1- Importi a base di gara:

Il premio assicurativo annuale tassabile a base di gara è pari ad

- Euro 21.000,00 (ventunomila/00) per il Lotto 1;
- Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per il Lotto 2.

2- Modalità di presentazione dell'offerta: Il plico contenente l'offerta, deve essere spedito per posta (raccomandata a/r), tramite agenzia autorizzata o a mano e deve **PERVENIRE** all'Assemblea regionale siciliana - Servizio di Questura e del Provveditorato - Ufficio Economato e Contratti - Piazza Parlamento, 1 90134 PALERMO, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03/12/2014 con l'indicazione "Affidamento servizi assicurativi, lotto \_\_\_\_\_"**.

Non si terrà conto delle offerte non pervenute nei termini sopra indicati, intendendosi l'Assemblea Regionale Siciliana esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito.

### 3- Cauzioni e garanzie

Per partecipare alla trattativa privata, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia, pari al 2 % del valore stimato del servizio, nel rispetto delle modalità e delle previsioni di cui all'art. 75 del D. Lgs. n.

163/2006 e ss.mm.ii. e, dunque, di:

Euro 840,00 (ottocentoquaranta/00) per il Lotto 1;

Euro 2.000,00 (duemila/00) per il Lotto 2.

4- Decorrenza e durata dell'assicurazione: La polizza di assicurazione decorrerà dalla stipula del contratto ed avrà durata di anni due. Nel caso in cui per i beni oggetto della presente gara fossero in corso coperture assicurative, la decorrenza delle nuove polizze inizierà alla data di scadenza delle vecchie coperture assicurative.

5- Apertura delle offerte: si procede all'apertura delle offerte giorno 4/12/2014 alle ore 10.00, presso l'Assemblea regionale siciliana, piazza Parlamento n. 1, Palermo; è ammesso ad assistere un rappresentante per ogni Compagnia assicuratrice che abbia presentato offerta o che abbia interesse.

6- Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto: l'appalto è aggiudicato, per singolo Lotto, con il criterio del prezzo più basso, all'Impresa assicuratrice che ha offerto il maggior ribasso unico percentuale, da applicare sull'importo posto a base di gara.

In caso di presentazione di due o più offerte uguali si procede all'aggiudicazione a norma dell'articolo 77 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Non sono prese in considerazione le offerte al rialzo e quelle ove manchi uno solo dei documenti o delle dichiarazioni richieste. Se nell'offerta c'è discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 40 del vigente Regolamento interno di amministrazione e contabilità, si procede alla verifica delle offerte anormalmente basse. Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tenere conto delle offerte in aumento. L'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse non trova applicazione qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

7- Presentazione dell'offerta: Il plico, pena l'esclusione dalla gara, deve essere idoneamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso – la dicitura “Affidamento servizi assicurativi” con l'indicazione del Lotto cui si intende partecipare, ossia:

**“Lotto 1: Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro e/o Lotto 2 Rischio incendio e furto beni mobili ed immobili dell'Ars”.**

Il plico deve contenere al suo interno due o tre buste, a seconda che si intenda concorrere all'aggiudicazione di uno o di entrambi i lotti; a loro volta, pena l'esclusione dalla gara, idoneamente chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione”, “B – Offerta Lotto n. \_\_\_”.

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante della Società concorrente; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;

2) dichiarazione resa dal legale rappresentante della Compagnia assicuratrice, sottoscritta ed accompagnata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di cui all'articolo 47, dalla quale risulti:

a) che la Compagnia è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, per l'attività oggetto del presente invito, indicando

ragione sociale, indirizzo, numero telefonico, recapito fax, numero Partita I.V.A., nonché le generalità complete di tutti i rappresentanti legali;

- b) che la Compagnia non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e nei riguardi della Ditta non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) che la Compagnia ha un'Agenzia, nonché un Ispettorato sinistri e/o un centro di liquidazione nella città di Palermo o, in alternativa, si impegna a costituirli, in caso di aggiudicazione
- d) che non è in corso nei confronti del legale rappresentante, né degli altri soggetti previsti dalla legge, procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii.;
- e) che nei confronti dei legali rappresentanti e degli altri soggetti individuati dalla normativa vigente in materia non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- f) che la Compagnia non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria, posto all'art. 17, 3° comma della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- g) che i legali rappresentanti, e gli altri soggetti individuati dalla normativa vigente in materia, non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, nei confronti delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
- h) che i legali rappresentanti, e gli altri soggetti individuati dalla normativa vigente in materia, non hanno commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana;
- i) che i legali rappresentanti, e gli altri soggetti individuati dalla normativa vigente in materia, non hanno commesso errori e/o negligenze gravi e/o malafede nell'esecuzione di servizi o forniture;
- j) che i legali rappresentanti, e gli altri soggetti individuati dalla normativa vigente in materia, non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente

accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro;

- k) che nell'anno precedente all'invio del presente invito i legali rappresentanti, e gli altri soggetti individuati dalla normativa vigente in materia, non hanno effettuato false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- l) che la Compagnia risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, qualora ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. e con le norme che disciplinano la regolamentazione del lavoro dei soggetti extracomunitari;
- m) che nei confronti dei legali rappresentanti, e degli altri soggetti individuati dalla normativa vigente in materia, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- n) che la Compagnia non si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllata con alcuna Compagnia, ovvero, in caso affermativo, di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllata con le seguenti ditte (indicare denominazione, ragione sociale e sede), ma che tale controllo non ha condizionato la formulazione della propria offerta;
- o) con riferimento alla presente gara, che non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa, essendo consapevole che l'eventuale realizzazione, ai fini di aggiudicazione del presente appalto, di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, daranno luogo, anche nell'ambito delle successive procedure di gara indette dall'Amministrazione appaltante aventi il medesimo oggetto del presente invito, alla motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa vigente;
- p) che la Compagnia è in regola con ogni altra ulteriore normativa in materia di partecipazione alle gare e alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione;

- q) che la Compagnia è a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione voluti dalla legge e si impegna a fornire tutta la documentazione che verrà richiesta a riprova del possesso dei requisiti per assumere appalti pubblici;
- r) che la Compagnia ha preso visione di tutte le condizioni, clausole e modalità contrattuali e le ha giudicate tali da consentire l'offerta presentata, che ritiene remunerativa;
- s) che autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, per ogni adempimento connesso e conseguente alla procedura di gara ed all'espletamento della fornitura in caso di aggiudicazione;
- t) che si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
- u) che nei confronti dei legali rappresentanti e degli altri soggetti individuati dalla normativa vigente in materia, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm.ii. o da altra normativa in materia di legislazione antimafia.
- 3) dichiarazione resa dal legale rappresentante della Compagnia assicuratrice, sottoscritta ed accompagnata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di cui all'articolo 47, dalla quale risulti che l'impresa è autorizzata secondo le vigenti normative ad operare in Italia in regime di stabilimento.
- 4) dichiarazione resa dal legale rappresentante della Compagnia assicuratrice, sottoscritta ed accompagnata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di cui all'articolo 47, dalla quale risulti che l'impresa nel corso dell'esercizio 2013 abbia raccolto un totale di premi nei rami danni non inferiore a 200 milioni di euro.
- 5) Quietanza di versamento ovvero fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla garanzia provvisoria, con le modalità e le previsioni di cui all'art. 75 del D. L.ivo n. 163/2006 e ss.mm.ii., di:
- Euro 840,00 (ottocentoquaranta/00)
  - Euro 1.240,00 (milleduecentoquaranta/00) per il Lotto 2.
- 6) Quietanza versamento CIG

Nella busta "B" relativa al singolo lotto a cui si partecipa, deve essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta contenente l'indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale offerto sul premio assicurativo annuale posto a base di gara

8- Ulteriori cause di esclusione: la Compagnia è esclusa, inoltre:

a) qualora si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo ovvero è in corso a suo carico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) se nei confronti dei legali rappresentanti e degli altri soggetti individuati dalla normativa vigente in materia è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

c) se, pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii. ;

d) se i legali rappresentanti, e gli altri soggetti individuati dalla normativa vigente in materia, nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova;

e) se la Compagnia ha violato il divieto di intestazione fiduciaria, posto all'art. 17, 3° comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

f) se i legali rappresentanti e gli altri soggetti individuati dalla normativa vigente in materia hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

g) se la Compagnia non è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;

h) se la Compagnia non è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana;

- i) se i legali rappresentanti, e gli altri soggetti individuati dalla normativa vigente in materia, nell'anno precedente all'invio del presente invito, si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii.;
- j) se gli stessi hanno commesso gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di servizi o forniture;
- k) se i legali rappresentanti, e gli altri soggetti individuati dalla normativa vigente in materia, si trovano in una delle condizioni impeditive previste dal D. Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni o da altra normativa in materia di legislazione antimafia;
- l) se non si è effettuata l'offerta con le modalità previste dalla presente lettera d'invito o non si è allegata alla stessa una o più certificazioni o dichiarazioni richieste dalla presente lettera d'invito;
- m) se non è in regola con tutta la normativa in materia di partecipazione alle gare ed alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- n) negli altri casi previsti dall'articolo 38 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ii..

9- Ulteriori avvertenze:

- a) trascorso il termine perentorio stabilito delle ore 12.00 del giorno 03/12/2014 non è riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di un'offerta precedente;
- b) nel caso in cui una Compagnia faccia pervenire nei termini più offerte, senza espressa specificazione che l'una è sostitutiva o aggiuntiva dell'altra, è considerata valida soltanto l'offerta più conveniente per l'Amministrazione;
- c) non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria. L'offerente non ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta prima del termine di sei mesi;
- d) l'impegno contrattuale sorge, per l'assuntore, al momento dell'aggiudicazione. Per l'Amministrazione il contratto non è impegnativo fino a che non sia stato approvato con le modalità previste dalla disciplina interna dell'Assemblea Regionale Siciliana;
- e) l'Amministrazione si riserva, con provvedimento motivato, di annullare la gara e/o di non procedere all'aggiudicazione della stessa, qualora le conclusioni risultassero non vantaggiose per l'Amministrazione, ovvero, ove ne ricorra la

necessità, di disporre la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa;

f) l'Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in caso di presentazione di una sola offerta valida;

g) i dati forniti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto secondo gli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria in materia di Privacy.

#### 10- Modalità di finanziamento e di pagamento:

Finanziamento a carico del bilancio interno dell'Assemblea Regionale Siciliana.

11- Adempimenti successivi all'aggiudicazione: l'Amministrazione comunica l'esito della gara alle Compagnie partecipanti. Se la Compagnia aggiudicataria non dimostra, a richiesta dell'Amministrazione, il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara, non si dà luogo all'affidamento dell'appalto.

La Compagnia aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione che intervenga negli assetti proprietari. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma precedente l'Amministrazione può disporre la revoca dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

12- Spese contrattuali ed oneri diversi: sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla eventuale registrazione del contratto. Per quanto non espressamente previsto dal presente invito, si rinvia alle previsioni del Regolamento interno di amministrazione e contabilità dell'Assemblea Regionale Siciliana.

13- Eventuali chiarimenti in ordine alla celebrazione della trattativa privata possono essere richiesti al Servizio di Questura e del Provveditorato dell'Assemblea - Ufficio Economato e Contratti telefonando ai nn. 0917054733/ 0917054076 / 0917054317. Informazioni o chiarimenti via e-mail possono essere richiesti ai seguenti indirizzi: [ramato.ars@pec.it](mailto:ramato.ars@pec.it).

14- Pagamenti: il corrispettivo annuo per la prestazione del servizio è corrisposto entro il termine massimo previsto dalla normativa comunitaria decorrente dalla data di vigenza della copertura assicurativa o della sua proroga per la seconda annualità.

15- Revisione prezzi: il corrispettivo previsto dal presente atto non è suscettibile di revisione prezzi.

16- Stipula del contratto: la stipula del contratto avviene nelle forme previste dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Assemblea regionale siciliana, previa acquisizione della documentazione prevista dalla normativa in materia di contratti pubblici. Resta esclusa la facoltà della Compagnia di disdire il presente contratto prima della scadenza.

17- Controversie: per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Palermo.


18- Norme in materia di Privacy e di tracciabilità dei flussi finanziari: la Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e ad ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

19- Norme regolatrici dell'appalto: l'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

- a) dal presente invito ad offrire;
- b) dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità dell'Assemblea regionale siciliana, dal D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., e D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.;
- c) per quanto non previsto e non in contrasto con le disposizioni precedenti, si applicano le norme del Codice civile.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Rosario Amato



**Repubblica Italiana**  
**ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**  
**SERVIZIO DI QUESTURA E DEL PROVVEDITORATO**

\*\*\*\*

**Lotto 1**

**CAPITOLATO RESPONSABILITA' CIVILE VERSO**  
**TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO**

Nel testo che segue si intendono per:

CONTRAENTE	L'Assemblea regionale siciliana
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice.
PREMIO	La somma dovuta dalla Contraente alla Società.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
SCOPERTO	Percentuale del danno indennizzabile o risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.
FRANCHIGIA	La parte del danno indennizzabile o risarcibile che rimane a carico dell'assicurato.
COSE	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.



SUBAPPALTATORE	La persona fisica, o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto a norma di legge l'esecuzione di una parte dei lavori, forniture e servizi.
DIPENDENTI	Le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nei ruoli organici tenuti dall'Assicurato a norma di legge.
ATTO DI TERRORISMO	Atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte.

## ARTICOLO 1

### RESPONSABILITA' CIVILE CONDUZIONE FABBRICATI

#### DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione si intende prestata a favore dell'Ente assicurato per la responsabilità civile derivante dalla conduzione del Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea regionale siciliana per danni involontariamente cagionati a Terzi da esso e da persone alle quali o con le quali debba rispondere nella Sua qualità di conduttore e per danni causati al proprietario dell'immobile.

L'assicurazione comprende anche la conduzione degli impianti fissi, degli ascensori e dei montacarichi, pertinenti al fabbricato e la garanzia dei danni che potranno derivare verso terzi dall'accesso alla Cappella Palatina sempre relativamente alla Responsabilità civile in qualità di Conduttore.

L'assicurazione dovrà comprendere inoltre i cortili, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato e quelli tenuti a giardino.

L'assicurazione dovrà comprendere anche i rischi derivanti dalla conduzione della ex Chiesa dei Santi Elena e Costantino sita in Palermo, Piazza Vittoria, adibita ad archivio, biblioteca e relativi uffici, nonché a luogo di incontri, dibattiti e conferenze.

L'assicurazione dovrà comprendere, inoltre i rischi derivanti dalla conduzione di un immobile sito in Catania, "Palazzo Minoriti", via Etna n. 71 e dalla proprietà del Palazzo ex Ministeri sito a Palermo, corso Vittorio Emanuele n. 467.

Si considerano terzi anche le persone in rapporti di dipendenza o di salario con l'assicurato nonché gli onorevoli deputati dell'Assemblea regionale siciliana.

L'assicurazione per la responsabilità civile dei fabbricati dovrà essere prestata per un massimale annuale minimo di Euro 3.000.000,00.

Nel rischio conduzione si intende compreso anche il rischio locativo, il ricorso terzi dei vicini e la responsabilità civile per danni arrecati all'immobile in conduzione.

La validità della polizza è estesa ai danni verificatisi nel mondo intero.

## ARTICOLO 2

### ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

#### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana svolta con ogni mezzo ritenuto utile e necessario.

L'assicurazione comprende, altresì, tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti a quelle principali anzidette, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

A titolo esemplificativo e non limitativo sono compresi i danni:

- provocati a terzi da tutti quelli che entrano nel Palazzo dei Normanni o negli altri locali condotti dall'Assemblea o di proprietà della stessa, compresi mezzi meccanici cingolati e gommati, anche se di proprietà di terzi, ma in uso, per noleggio o locazione e locazione finanziaria, all'Assicurato per l'espletamento delle attività dichiarate in polizza, compresi quelli provocati da mezzi meccanici semoventi non immatricolati al P.R.A., e lo spostamento da luogo a luogo effettuato con mezzi propri;
- derivanti dall'esercizio di mense aziendali o di servizi di bar e ristorazione gestiti da terzi (compresi i danni cagionati dai generi alimentari somministrati o smerciati), servizi in genere (quali a titolo esplicativo e non limitativo: pulizia, manutenzione, riscaldamento, ecc.) ed attività tutte riferite a necessità sociali, assistenziali e ricreative anche gestite da terzi;
- derivanti dell'esistenza di servizi di vigilanza e/o guardia a mezzo di guardiani anche armati, compreso, da parte di questi ultimi, l'uso di armi per motivi di servizio;
- derivanti dall'esistenza di servizi di pronto soccorso e/o medico, prestato per conto della Contraente da persone all'uopo designate;
- che i terzi potrebbero subire in conseguenza di procedure concorsuali indette dall'Amministrazione per l'assunzione di personale o per l'espletamento di gare per la fornitura di beni o servizi o per l'affidamento di lavori;
- che i terzi potrebbero subire in conseguenza della presenza nei locali di Palazzo dei Normanni di privati od uffici (Comando militare autonomo della Sicilia, Banca, Ufficio postale, Parroco e Sacrista Cappella Palatina, Osservatorio Astronomico etc.) per ogni ipotesi di responsabilità civile attribuibile alla Contraente;

- che i soggetti di cui al punto precedente potrebbero subire per responsabilità civile attribuibile alla Contraente;
- derivante dalla proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate;
- derivante dall'effettuazione di trasporto e consegna prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di carico e scarico;
- derivante dall'attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato ove si verifica l'esistenza del servizio e dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi, purché inerente all'attività descritta in polizza;
- derivante da visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dei locali dell'Ente, nonché corsi di formazione e simili, attività ricreative, feste, cerimonie, gite, sagre e simili effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto. Resta comunque esclusa la RC per danni provocati da fuochi d'artificio. Sono altresì esclusi i danni agli arredi. Per quanto riguarda i danni ai locali, la garanzia opera con uno scoperto del 10% per sinistro col minimo di Euro 500,00, e con il massimo risarcimento di 25.000,00 per anno assicurativo.

La garanzia comprende anche la responsabilità civile personale di amministratori e rappresentanti dell'Ente nonché di ciascun dipendente dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:

- a) alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la RCT;
- b) agli altri dipendenti dell'assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O.

Si precisa che tale garanzia comprende anche la RC personale derivante ai dipendenti con funzioni di "responsabilità della sicurezza" ai sensi della legge 626/94.

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 per lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

Premesso che l'assicurato può appaltare lavori:

- a) è assicurata la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sull'assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori;
- b) sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti sempre che dall'evento, derivi responsabilità a carico dell'assicurato.

La garanzia si estende anche ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro col minimo di euro 2.800,00, e col massimo risarcimento di euro 280.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di euro 170.000,00, per i danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute. Tale garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni conseguenti a mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano funzionalmente connessi con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione.

La garanzia si estende alla responsabilità civile per i danni provocati alle autovetture o motoveicoli di proprietà di terzi, di Dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'assicurato, con

esclusione comunque dei danni da furto o da incendio, e di quelle alle cose in essi contenute. Questa estensione di garanzie viene prestata con una franchigia assoluta di euro 110,00 per ciascun veicolo danneggiato.

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 170,00 per sinistro.

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 per gli infortuni (compresi le malattie professionali come sopra disciplinate)

sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'INAIL a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o aventi diritto, sempre che sia stata esperita l'azione di regresso dall'INAIL e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;

- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore all'11% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'assicurazione non è operante:

- per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici;
- per i danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- per i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- per i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

ARTICOLO 3  
ESONERO DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

L'Amministrazione è esonerata dall'obbligo di comunicazione dell'esistenza di altre assicurazioni.

ARTICOLO 4  
MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ARTICOLO 5  
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

L'Amministrazione entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione deve fornire per iscritto alla società i dati relativi alle variazioni di rischio.

Le differenze attive e passive, risultanti dal conguaglio tra il premio pagato anticipatamente e quelle risultanti dal conguaglio tra il premio pagato anticipatamente e quelle risultanti dal calcolo dei nuovi elementi di rischio saranno regolate dall'una e dall'altra parte entro 60 giorni dall'accertamento medesimo, obbligandosi la Compagnia di assicurazione ad emettere tempestivamente il documento assicurativo.

Se l'Assicurato non effettuerà, nei termini prescritti, la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni dandone comunicazione scritta; la garanzia non viene in ogni caso sospesa restando libera la Compagnia di tutelare i suoi interessi, dopo avere concesso un ulteriore termine di giorni 90.

#### ARTICOLO 6

##### DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### ARTICOLO 7

##### OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRI

In caso di sinistro, l'Assicurato/contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

#### ARTICOLO 8

##### INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi derivanti da eventuali discordanze tra le condizioni generali e le condizioni particolari e le estensioni di garanzie della polizza di assicurazione, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato/Contraente.

#### ARTICOLO 9

##### DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La polizza di assicurazione decorrerà dalla stipula del contratto ed avrà durata di anni due. Nel caso in cui per i beni oggetto della presente gara fossero in corso coperture assicurative, la decorrenza delle nuove polizze inizierà alla data di scadenza delle vecchie coperture assicurative.

#### ARTICOLO 10

##### CAUZIONI

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente capitolato, la Compagnia dovrà costituire un deposito cauzionale ai sensi e con le modalità dell'art. 113 della legge 12 aprile 2006 n. 163 e ss. Mm. li., pari al 10% dell'importo contrattuale.

#### ARTICOLO 11

##### PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento del premio annuo è corrisposto entro il termine massimo previsto dalla normativa comunitaria decorrente dalla data di vigenza della copertura assicurativa o della sua proroga per la seconda annualità.

#### ARTICOLO 12

##### ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato/Contraente.

#### ARTICOLO 13

##### FORO COMPETENTE

Foro competente è quello del luogo ove ha sede il contraente.

#### ARTICOLO 14

##### RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Palermo, *outafrou* *Pomlms*

**Repubblica Italiana**  
**ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**  
**SERVIZIO DI QUESTURA E DEL PROVVEDITORATO**

\*\*\*\*

**Lotto 2**

**CAPITOLATO POLIZZA FURTO E INCENDIO**

Il presente capitolato farà parte integrante del contratto assicurativo che si andrà a stipulare. Pertanto esso si esprimerà in alcuni articoli come se fosse una polizza.

Nel testo che segue si intendono per:

CONTRAENTE	L'Assemblea regionale siciliana
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice.
PREMIO	La somma dovuta dalla Contraente alla Società.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
FRANCHIGIA	La parte del danno indennizzabile o risarcibile che rimane a carico dell'assicurato.
INCENDIO	Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

MZ

ESPLOSIONE	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
SCOPPIO	Repentino dirompersi di contenitori per l'eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta ad esplosione: gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
ATTO DI TERRORISMO	Atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

#### ARTICOLO 1

#### GARANZIA ASSICURATIVE

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati ai fabbricati ed ai beni mobili risultanti dal Registro degli inventari dell'Assemblea regionale siciliana, nonché degli altri immobili risultanti dall'elenco fornito dal Servizio di Questura, Ufficio Patrimonio, anche se di proprietà di terzi, da:

- a. Incendio;
- b. Fulmine;
- c. Esplosione, scoppio non causato da ordigni esplosivi;
- d. Esplosione, caduta di aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate, meteoriti e relative scorie, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere;
- e. Urto di veicoli stradali;
- f. Rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni;

- g. Fumo, gas vapori fuoriusciti per guasti improvvisi ed accidentali e/o rotture verificatesi negli impianti a servizio del fabbricato oppure sviluppatasi a seguito di incendio o altro evento coperto nella presente polizza che ha colpito le cose assicurate od altri enti anche di terzi posti nell'ambito di mt. 20;
- h. Onda sonora provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- i. Guasti provocati da ordini delle Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso sia esso incendio o uno degli altri eventi garantiti con la polizza di assicurazione;
- j. Fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere fuoriusciti a seguito di guasti o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere a servizio del fabbricato: sono esclusi i danni causati da umidità e stillicidio; si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto e/o rottura e per la riparazione fino alla concorrenza di Euro 25.000,00 per sinistro e di Euro 90.000,00 per anno assicurativo con una franchigia di Euro 500,00 per ogni sinistro.
- k. Furto di beni mobili anche in occasione di eventi socio-politici, di proprietà e di uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri con un limite di Euro 60.000,00 per sinistro ed Euro 300.000,00 per anno assicurativo.
- l. Rottura delle lastre e di strutture del Palazzo, delle sue pertinenze e degli altri immobili: la Società assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti conseguenti a rottura delle lastre di vetro, cristallo o mezzo cristallo di pertinenza dei vani di uso comune del fabbricato e di strutture del Palazzo dei Normanni, delle sue pertinenze compresi i giardini e degli altri immobili, causati da fatto accidentale, fatto di terzi, trombe d'aria, tempeste, grandine, uragano, nonché da ogni altro evento coperto dalla polizza assicurativa. In caso di sinistro l'ammontare del danno si determina valutando la spesa necessaria per l'integrale sostituzione al momento del sinistro delle lastre e dei beni danneggiati. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto e non trova quindi applicazione la riduzione proporzionale dell'indennizzo

prevista dall'articolo 1907 del c.c.. Il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo è di Euro 15.000,00.

- m. Fenomeno elettrico – La Società assicura i danni diretti e materiali arrecati per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati ad impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici al servizio dei fabbricati assicurati, compresi i danni ai citofoni e videocitofoni, anche se posti su muri di cinta e/o cancelli all'esterno del fabbricato stesso. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto e non trova quindi applicazione la riduzione proporzionale all'indennizzo prevista dall'articolo 1907 del c.c.. La franchigia per ogni sinistro è di Euro 300,00. Il limite massimo di indennizzo per sinistro è di Euro 30.000,00 e per anno assicurativo di Euro 70.000,00.
- n. Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio – La Società assicura i danni materiali e diretti cagionati ai fabbricati assicurati da scioperanti o persone anche dipendenti dell'Assicurato che prendano parte a tumulti, sommosse che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. Sono altresì compresi danni direttamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo ed i danni diretti e materiali cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine a seguito di tutti tali eventi. Il pagamento dell'indennizzo per singolo sinistro sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20%. In nessun caso la Società pagherà per ogni sinistro somma maggiore dell'ottanta per cento della somma assicurata per ogni partita ed in caso di atti di terrorismo in nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 30% della somma assicurata per singola ubicazione, con il massimo di Euro 2.300.000,00 in aggregato per sinistro ed anno.
- o. Sono esclusi i danni di deterioramento o imbrattamento di muri esterni, da furto, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
- p. Eventi atmosferici – La Società risponde dei danni:

M7

- 1) materiali e diretti causati al contraente da uragano, bufera, tempesta, vento, grandine, trombe d'aria e marine ed altri simili manifestazioni atmosferiche, nonché accumuli di neve, gelo e ghiaccio, inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la garanzia – compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio – quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o non;
  - 2) di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine, neve, gelo, ghiaccio attraverso rottura, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
- q. Inondazioni, alluvioni, allagamenti – La Società risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio subiti dal contraente per effetto di inondazione, alluvione, allagamento anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- 1) causati da umidità, stillicidi, trasudamento, infiltrazione;
- 2) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, smottamento del terreno.

La franchigia prevista per ogni sinistro è di Euro 3.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto, un limite d'indennizzo pari al 30% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto, ed infine un limite d'indennizzo in aggregato di Euro 1.200.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

- r. Spese di demolizione e sgombero – La Società risarcisce le spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di discarica autorizzato i residuati del sinistro.

Il risarcimento delle spese fatte a tale titolo si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti in polizza.

Il limite di indennizzo per ogni sinistro è di Euro 170.000,00.

- s. Mancato godimento dei locali – La Società risarcisce il mancato godimento dei locali occupati dall'Assicurato proprietario per il tempo necessario al loro ripristino, nella misura dell'importo della pigione presumibile con il massimo di un anno.
- t. Rimpiazzo del combustibile – La Società risarcisce le spese di rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene, metano), anche in caso di spargimento a seguito di guasto e/o rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato; il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo è di Euro 30.000,00.

## ARTICOLO 2

### PARIFICAZIONE DANNI DA INCENDIO

Sono parificati ai danni da incendio i guasti causati alle cose dell'Assicurato dal Contraente o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio, purché non sconsiderati.

## ARTICOLO 3

### COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

## ARTICOLO 4

### DANNI INDIRETTI

La Società si impegna, per quei danni indennizzabili ai sensi della polizza di assicurazione, a risarcire le ulteriori spese che l'Assicurato dovrà sostenere per la ricostruzione di documenti, registri, disegni e materiale meccanografico danneggiati o distrutti da sinistro indennizzabile. Tale risarcimento non potrà superare somme superiori al 10% del risarcimento inerente il sinistro indennizzabile.

Infine la Società rimborserà le maggiori spese che il contraente a vario titolo dovrà sostenere per non interrompere un servizio a causa di un sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale risarcimento non potrà eccedere un importo pari al 50% dell'indennizzo del sinistro che causa tali maggiori spese.

Il risarcimento dei suddetti danni (ricostruzione documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, perdita delle pigioni, maggiori spese per la continuazione del servizio) sarà, comunque, limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

## ARTICOLO 5

### ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni, salvo che l'Assicurato/Contraente provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con gli eventi sottoelencati:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di occupazione militare, di insurrezione, di invasione nonché nel caso di confisca, sequestro, requisizione per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di calore o di radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) causati da eruzione vulcanica, terremoto;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto eventualmente derogato dai singoli articoli.

## ARTICOLO 6

### TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi proprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurativo.

## ARTICOLO 7

### ONORARI DEI PERITI

La società rimborserà – in caso di danno risarcibile a termini di polizza – le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spesa ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 28.750,00.

## ARTICOLO 8

### ONORARI ARCHITETTI – INGEGNERI – CONSULENTI

La Società sino alla concorrenza di Euro 30.000,00 per annualità assicurativa risarcisce le spese sostenute dal Contraente per onorari di Architetti, Ingegneri e Consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni ed ispezioni necessarie per la reintegrazione delle perdite subite in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, in base alla tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma con l'esclusione delle spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

## ARTICOLO 9

### BENI ASSICURATI

La garanzia copre i beni mobili di proprietà del contraente e gli altri immobili risultanti dall'elenco fornito dal Servizio di Questura – Ufficio Patrimonio e Tecnico.

Nel corso di validità delle polizze il contraente si riserva di inserire i beni mobili che perverranno nella disponibilità dello stesso e di togliere quelli che cesseranno di fare parte del suo patrimonio.

## ARTICOLO 10

### SOMME ASSICURATE COMPLESSO IMMOBILIARE E MOBILIARE

La garanzia è prestata per le seguenti somme da assicurare:

- Fabbricati monumentali – per fabbricato:

#### 1) PALAZZO DEI NORMANNI

Ex Palazzo Reale, goduto in uso dall'Assemblea regionale siciliana, elevato variamente a più piani fuori terra con e senza scantinati, con strutture portanti in laterizi e/o pietra, pareti esterne in muratura di vivo e/o cotto con malta di calce e/o cemento armato, coperto da tetto a tegole e/o terrazze comunque in duro, su strutture anche lignee, solai di legno anche decorati o misti e soffitti anche a volta affrescata.

Si specifica che il Palazzo è presidiato, anche in orario notturno, da personale di vigilanza non armato e che alcuni dei locali a più alto rischio di incendio sono dotati di sistema di rivelazione fumi.

Valore fabbricato da assicurare contro incendio: Euro 27.500.000,00

#### 2) PALAZZO EX MINISTERI

Fabbricato civile a tre elevazione fuoriterza, con interpiani pressoché simili, con struttura portante in muratura, solai in legno, copertura a tegole, su struttura lignea, finitura esterna ad intonaco.

Si specifica che l'edificio, per la parte utilizzata, è dotato di sistema di allarme antifurto.

Valore fabbricato da assicurare contro incendio: Euro 1.750.000,00.

- 3) EX CHIESA SANTI ELENA E COSTANTINO, sita in Palermo, Piazza Vittoria, adibita ad archivio biblioteca e relativi uffici, nonché a luogo di incontri, dibattiti e conferenze.

Si specifica che l'edificio, per la parte utilizzata, è dotato di sistema di allarme antifurto.

Valore fabbricato da assicurare contro incendio: Euro 870.000,00.

- 4) Per i rischi di furto a primo rischio assoluto ed incendio dei beni mobili ubicati nel Palazzo dei Normanni.

Valore da assicurare:

- su opere d'arte e cose aventi valore artistico, compresi affreschi, mosaici e statue Euro 1.750.000,00;
- su mobilio, arredamento, quadri, oggetti di cancelleria, registri, stampati, macchine per scrivere, per calcolare, per fotocopiare, per duplicare, riviste, giornali ed emeroteche Euro 1.150.000,00;
- sopra libri Euro 575.000,00;
- su denaro, titoli ed altri valori giacenti nei locali degli uffici, purché riposti in mobili e/o cassette chiusi a chiave Euro 23.000,00;
- su portavalori Euro 29.000,00;
- sopra guasti cagionati dai ladri ai locali e agli infissi Euro 2.900,00.

- 5) Per i rischi di furto a primo rischio assoluto ed incendio dei beni mobili ubicati nel palazzo "ex Ministeri".

Valori da assicurare:

- registri, stampati, cancelleria, archivio morto Euro 86.500,00;
- mobilio usato Euro 11.700,00.
- Euro 29.000,00.

- 6) Per i rischi di furto a primo rischio assoluto ed incendio dei beni mobili ubicati nel magazzino sito in edificio di via Jevolella in Palermo.

Valori da assicurare:

- registri, stampati, cancelleria, archivio morto	Euro	20.000,00;
- mobilio usato	Euro	11.500,00.

#### ARTICOLO 11

##### PREMIO DELL'ASSICURAZIONE

L'offerta dovrà indicare il tasso pro mille lordo, compresi accessori e tasse, attribuito al valore dei cespiti di cui al bando ed al disciplinare di gara. Il premio annuo sarà quello indicato nell'offerta della Compagnia aggiudicataria e che sarà riportato in polizza.

La Compagnia potrà offrire condizioni migliorative o minori franchigie o scoperti rispetto a quelli indicati in capitolato.

#### ARTICOLO 12

##### OPERATIVITA' DELLA GARANZIA INDIPENDENTEMENTE

##### DALLO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI IMMOBILI

##### E DELLE LORO CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

La garanzia prestata con la polizza di assicurazione si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura e delle loro caratteristiche costruttive.

#### ARTICOLO 13

##### BUONA FEDE E MANUTENZIONE

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, è stabilito che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della polizza di assicurazione e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento del danno, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla

Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione interna dei fabbricati assicurati.

#### ARTICOLO 14

##### PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

#### ARTICOLO 15

##### MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state dichiarate, nonché verificare se l'Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;

MW

3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dal capitolato;
4. stimare e liquidare il danno comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero, in conformità del disposto del capitolato.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### ARTICOLO 16

##### VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE

##### DEL DANNO PER GLI IMMOBILI

L'ammontare del danno si determina:

1. nel caso di danno parziale si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate deducendo da tale risultato il valore dei residui;
2. Nel caso di danno totale si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

Un danno si considera "parziale" quando l'ammontare dello stesso, così come calcolato al punto 1, sia eguale od inferiore al valore del fabbricato al momento del sinistro, così come stimato al punto 2.

#### ARTICOLO 17

##### VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE

##### DEL DANNO PER I BENI MOBILI

Il valore dei beni mobili assicurati, escluso quello dei beni artistici e dei preziosi per cui si farà riferimento alle quotazioni di mercato, verrà determinato nel modo seguente:

- per i beni mobili acquistati da meno di un anno il valore sarà quello del prezzo di acquisto;
- per gli altri si opererà un deprezzamento del 10% all'anno sino un massimo del 50%;
- per i beni mobili acquistati da più di 10 anni, si farà riferimento al valore di mercato.

#### ARTICOLO 18

##### PORZIONI DI FABBRICATO

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre anche le relative parti di proprietà od in uso comune.

#### ARTICOLO 19

##### LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

La compagnia si impegna, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia, a pagare l'indennizzo dovuto.

L'Amministrazione, comunque, ha diritto di richiedere non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità e che l'ammontare indennizzabile del sinistro sia presumibilmente non inferiore ad Euro 50.000,00.

La Compagnia deve adempiere tale obbligo entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore ad Euro 1.200.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

La compagnia rinuncia al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate.

#### ARTICOLO 20

##### DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### ARTICOLO 21

##### OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRI

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

#### ARTICOLO 22

##### INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi derivanti da eventuali discordanze tra le condizioni generali e le condizioni particolari e le estensioni di garanzie della polizza di assicurazione, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato/Contraente.

#### ARTICOLO 23

## DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La polizza di assicurazione decorrerà dalla stipula del contratto ed avrà durata di anni due. Nel caso in cui per i beni oggetto della presente gara fossero in corso coperture assicurative, la decorrenza delle nuove polizze inizierà alla data di scadenza delle vecchie coperture assicurative.

### ARTICOLO 24

#### PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

il pagamento del premio annuo è corrisposto entro il termine massimo previsto dalla normativa comunitaria decorrente dalla data di vigenza della copertura assicurativa o della sua proroga per la seconda annualità.

### ARTICOLO 25

#### CAUZIONI

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente capitolato, la Compagnia dovrà costituire un deposito cauzionale ai sensi e con le modalità dell'art. 113 della legge 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., pari al 10 % dell'importo contrattuale.

### ARTICOLO 26

#### ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato/Contraente.

### ARTICOLO 27

#### FORO COMPETENTE

Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

### ARTICOLO 28

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Palermo,

*24/1/2011*

*[Handwritten signature]*